

Udienza del 24 03 1998

[... una richiesta di un difensore porta a considerazioni preliminari]

PUBBLICO MINISTERO: È sempre faticoso cominciare la giornata con questioni di diritto, almeno per me lo è. Le questioni di diritto, secondo me, andrebbero affrontate dalle cinque del pomeriggio in poi. Ma così si deve fare e così facciamo.

Alla questione di costituzionalità proposta nei termini conosciuti puntualmente dalla Corte, i difensori che hanno ritenuto di prospettare il problema l'hanno fatto in maniera articolata. Come al solito, in maniera puntuale, con qualche sottolineatura forse non condivisibile, soprattutto per aspetti che stanno un po' al di là della interpretazione pura e semplice dei profili di costituzionalità delle disposizioni che si stanno applicando da ieri.

Non condivisibili queste sottolineature e queste enfattizzazioni - parlo ovviamente a titolo personale - non tanto nella forma, quanto nel contenuto. Convinto come sono - e qui riprendo in qualche modo l'argomento, però per calarlo nel problema di ordine interpretativo per il quale mi è stato dato la parola - ecco, convinto come sono che questa sia una normativa che è in linea con la Costituzione, che sia una normativa che, con lo stato di Polizia ha ben poco a che fare. È inutile evocare i fantasmi, gli stati di Polizia, in questo Paese non ci sono; c'è una Legislazione severa, com'è doveroso che sia, a fronte di fenomeni criminali di carattere assolutamente irripetibile.

Con tutto ciò, la nostra Legislazione, che si dà cura di mantenere ferme le garanzie fondamentali del cittadino nei suoi rapporti con le norme che prevedono, quando è il caso che lo prevedano, come per tutti gli altri cittadini, forme di responsabilità penale. Così come nei rapporti tra il cittadino e chi lo deve giudicare.

Allora quali sarebbero i profili della illegittimità costituzionale, loro lo sanno.

Per completezza avranno anche ben presente, i Signori della Corte che, accanto a una questione di carattere costituzionale, sono poi state prospettate tre diverse questioni con le quali si mira ad ottenere dalla Corte o un provvedimento che dovrebbe disporre accertamenti peritali o no che siano sul tipo di impianti che abbiamo in funzione, per stabilire se questi impianti siano o meno in linea col diritto del singolo imputato e del suo difensore di poter avere comunicazioni riservate. Detto in altri termini, per stabilire che queste linee non siano sottocontrollo da parte di terzi, più o meno occhiuti o interessati ascoltatori.

Una questione ancora posta così, come questione a carattere preliminare, una richiesta senz'altro di revocare quella certa ordinanza che è stata emessa il 23 marzo del 1998 dal Presidente e dalla Corte nel suo insieme; una terza questione posta ieri dal difensore di Provenzano, per meglio dire, una terza istanza volta ad ottenere un provvedimento declaratorio della nullità della intera udienza della giornata di ieri.

Mi pare che questi siano i problemi, Presidente, se non me ne sono dimenticati.

Allora, anche se la questione di costituzionalità parrebbe quasi proposta in via subordinata, almeno in quella memoria scritta che è stata depositata dall'avvocato Pepi, in realtà è la questione principale. È la questione principale, nel senso che, le questioni di ordine, diciamo, più spicciolo, anche se forse questo termine non è del tutto adeguato, vanno risolte alla luce della stessa chiave di lettura e di interpretazione che occorre per venire a capo della questione di costituzionalità.

Io ieri ero disponibile e pronto ad affrontare l'argomento a venti alle due, più o meno. Perché dieci minuti-un quarto d'ora sono sufficienti per venire a capo dei problemi posti dai difensori.

Dieci minuti-un quarto d'ora, bastano anche oggi. Non è che, essendo passate 24 ore, il problema sia diventato più difficile a risolvere.

Facendo anche, a quelle osservazioni che tra un po' rasseggerò al Presidente e ai Giudici, facendo precedere da una considerazione; questa volta forse ininfluente, ma vorrei che i Giudici avessero presente anche questo aspetto del problema.

Anche a me personalmente non piace questa legge. E non piace a me come non piace al dottor

Nicolosi. Non ci piace fondamentalmente, perché ci cambia il modo di fare il processo. Siamo abituati, non da qualche mese, ma da anni, siamo abituati a fare i nostri processi con gli imputati in aula. Sotto questo profilo, quindi, avere una situazione d'assieme diversa, avere i nostri interlocutori - anche se non sono interlocutori diretti nel dibattito - non fisicamente in aula ma averli partecipi a distanza, come capita spesso per le novità con le quali ci dobbiamo commisurare, ecco, è qualche cosa che non piace. Non piace perché bisogna anche noi modularsi, bisogna rapportarsi a qualche cosa che impone un costume, una mentalità e degli atteggiamenti probabilmente diversi.

Io in questa aula credo di averci messo piede - cioè son ben sicuro di quello che dico - prima di tutti i presenti, nell'ottobre del 1982. Praticamente quest'aula fu rinnovata per un processo che durò otto mesi. Era un processo con il quale si giudicavano 97 persone, imputate di far parte di un'organizzazione terroristica che si chiamava Prima Linea.

Sono entrato in quest'aula il 4 ottobre del 1982 ininterrottamente fino al 25 di aprile del 1983. Non mi ricordo quante udienze, mi ricordo otto giorni di requisitoria, fatta da quel posto là. Anche questa era una delle... Anche questa è stata una delle diversità con le quali chi appena c'ha, non poi tanti in fin dei conti, 23 anni di esperienza di Pubblico Ministero, si è dovuto commisurare. Però... - vado oltre nell'autobiografia, perché sarebbe assolutamente di cattivo gusto - però il fatto che questa legge non mi piaccia possa produrre una reazione, sulle prime, di poca soddisfazione, non deve confondersi con un giudizio che va speso a prescindere dai gusti personali, a prescindere dalle citazioni sul conto della propria vita professionale o sul conto delle esperienze anche altrui che comunque si conoscono.

Credo che sia un po' qui la chiave di volta del problema. In che senso? Questa... Ogni tanto capitano delle improprietà di linguaggio, ieri ne ho sentite due, reiterate. Voi Signori Giudici popolari, vi ho sentito chiamare Giurati. Voi non siete Giurati, siete Giudici popolari della Repubblica Italiana, i Giurati fanno parte di altre esperienze giudiziarie; fanno parte dei Paesi Anglosassoni, sì, signora Giudice popolare. Voi siete Giudici popolari, il termine Giurati non ve lo ha assegnato nessuno. Non siete una Giuria, siete una Corte insieme al Presidente e al Giudice togato con il quale, al momento opportuno, in Camera di Consiglio deciderete tutto quello che vi è da decidere.

E un'altra improprietà di linguaggio: questa non è una legge sulle teleconferenze o videoconferenze o videoteleconferenze, questa è una legge sulla partecipazione a distanza. I termini servono, se uno li sa rispettare, come indicatori di quello che nella legge c'è scritto, e soprattutto come indicatori di ciò che la legge vuol disciplinare. È una partecipazione a distanza. È una cosa diversa da quel che di misterioso e anche, come dire, incongruo, è definire semplicemente videoconferenza, televideoconferenza. È una partecipazione a distanza, diciamo pure, tecnologicamente supportata, tecnologicamente assistita.

Io vi invito a fare però una considerazione, prima poi di guardare certi aspetti tecnici del problema. Guardino che noi è dall'inizio di questo processo... me ne rendo conto, Presidente, è una delle cose per le quali questa legge non mi piace... io mi rendo conto che il difensore ha il diritto di conferire, siamo vicini...

PUBBLICO MINISTERO: ma per carità ma l'avvocato Pepi fa bene a fare... ci mancherebbe altro, ma le chiedo scusa, eh, per carità!
È una variante del processo...

PRESIDENTE: Non ancora impazzita.

PUBBLICO MINISTERO: No, ma non lo sarà.

Se lo dovesse diventare... Dico, non più di un mese e mezzo fa, forse due mesi fa, il Presidente Sechi chiese a qualcuno, mi pare a qualche giornalista, di usare la cortesia di spegnere, di disattivare i cellulari perché si sentiva squillare. Ecco, anche gli squilli dei cellulari sono una novità antipatica in un'aula di giustizia. Quello è un fatto. Questa è una situazione invece

normativamente disciplinata, è diverso. Ecco perché questa è una di quelle novità che rende meno piacevole, ammesso che questo sia un lavoro piacevole, fare, per ciascuno di noi... svolgere, per ciascuno di noi il proprio compito.

Ecco, dicevo, è una partecipazione a distanza tecnologicamente assistita, ma guardino che non è una novità, non c'è nulla di nuovo sotto questo profilo. Voi siete protagonisti di questa esperienza come lo sono io.

In quest'aula gli imputati, quelli che occupavano le gabbie più lontane, quando abbiamo iniziato questo processo con l'aula per intero a disposizione, mancavano le quattro gabbie intermedie e qualcuno degli imputati se ne stava nell'ultima gabbia laggiù in fondo, la decima, la undicesima, la dodicesima. È vero che era sempre qui, è vero che l'avvocato difensore, non sto a far nomi, poteva andare a parlarci con assoluta semplicità; ma voi pensate che l'imputato avrebbe potuto capire qualcosa di quello che succedeva qui se non ci fossero stati: microfoni, altoparlanti, monitors?

Quante volte è stato necessario utilizzare questi strumenti di riproduzione visiva per far vedere a tutti, quando una piantina, quando una fotografia? Abbiamo tutti sufficiente esperienza per ricordarsi di quando nei processi c'era da esaminare - anche nel processo per un incidente stradale - la piantina attraverso la quale la Stradale dei Carabinieri aveva ricostruito la scena del delitto. E non solo il Presidente ma anche i Giudici a Latere ben ricordano che cosa succedeva sul banco del Giudice: tutti gli imputati, tutti i difensori, il Pubblico Ministero andavano tutti - mi si perdoni l'espressione del termine - a far mucchio sul banco del Tribunale perché la piantina era solamente quella lì, c'era solamente quella nella disponibilità del Giudice perché stava nel fascicolo sul quale si andava a giudicare. Gli imputati, poveretti, o l'imputato, poveretto, se ne stava da una parte, isolato e reietto, ma non poteva certo andare a mettere gli occhi anche lui su quella piantina sotto lo sguardo del Giudice del Tribunale - credo che in Pretura più o meno avvenga la stessa cosa.

Ecco, dico, noi siamo già necessitati ad impiegare una tecnologia, non ne dobbiamo fare abuso, ma senza questa tecnologia questo processo si sarebbe fatto con una partecipazione effettiva da parte degli imputati delle prime due o tre gabbie; da parte degli imputati delle ultime gabbie, senza alcuna forma di partecipazione, perché non avrebbero sentito una parola di quello che si diceva, non avrebbero visto nulla di quello che occorreva vedere.

Questo vorrei... Dice: ma questi sono quasi sfumature di ordine psicologico. No, no, no, non sono sfumature nella maniera più assoluta. Perché la partecipazione - e qui così credo di poter dare fin da ora una indicazione su quello che è il pensiero del Pubblico Ministero su questa questione - perché una partecipazione significativa nel processo dell'imputato, che è partecipazione garantita, alla luce anche di tutta quella normativa su basi anche internazionali, che è stata citata, è una partecipazione che ha un senso in quanto è finalizzata in maniera concludente a compiere determinate attività.

A cosa serviva al signor Bagare... al signor Lo Nigro, al signor Giuliano o al signor Calabrò starsene nella decima gabbia dell'aula per riuscire ogni tanto a farsi raccontare di quello che succedeva o quello che succedeva - per adoperare un italiano più corretto - dal suo difensore, se non avesse potuto visualizzare, controllare, verificare direttamente da solo?

Questo mi pare che debba un po' aiutare - forse anche soggettivamente - a capire qual è allora il nocciolo vero della questione. Dei vari profili di costituzionalità che sono stati messi in discussione, due sono, mi pare, quelli più significativi, ma del resto vi è anche da capire se non siano anche interdipendenti.

E quali sono quelli a mio parere meno significativi? Mi pare poco significativo il richiamo all'articolo 101 della Costituzione, al II comma in particolare, disposizione che prevede che il Giudice sia soggetto solamente alla Legge e che quindi il Giudice, nell'esercizio delle sue prerogative, non venga in qualche modo orientato, limitato o addirittura indirizzato da altro rispetto alla Legge.

A me non sembra che sia questo il problema, perché questa normativa non comporta nessuna alterazione per le prerogative che ha questo Giudice nel disciplinare questo dibattito.

Nemmeno per la parte in cui questa normativa introduce - come condizione per l'adozione di

determinati provvedimenti - e richiama come condizione, l'adozione di un provvedimento amministrativo, quello istitutivo del regime di cui all'articolo 41-bis nei confronti degli imputati. Non è che il provvedimento amministrativo condiziona la determinazione del Giudice. Le prerogative della Corte per quanto riguarda le normative che regolano la funzione giurisdizionale sono e restano le stesse. Non c'è nessuna conculcazione dell'autonomia o dell'indipendenza del Giudice proiettata nell'esercizio della giurisdizione piuttosto che nel suo status ordinamentale o quant'altro.

Mi sembra che abbia un riferimento relativo, una rilevanza relativa, il richiamo all'articolo 10, per quanto riguarda l'obbligo per la Repubblica di conformarsi, nella sua legislazione ordinaria, alla legislazione o comunque ai principi di ordine - giuridici, ovviamente - affermati, riconosciuti, prevalenti sul piano internazionale. Perché mi sembra che sia una prospettazione che è assorbita dalla prospettazione prevalente, cioè a dire, quella che guarda alla regola dell'uguaglianza tra i cittadini e quella che guarda al diritto di difesa.

Veniamo allora a questi due aspetti del problema. Se si analizza con una minima attenzione a me pare che siano interdipendenti. Interdipendenti in che senso? Intanto si ha ragione di dubitare di una eventuale disuguaglianza in quanto si possa assumere che la disuguaglianza, nel nostro caso, sia un disuguaglianza che danneggia sulla possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa. Quindi è una disuguaglianza che ha senso in quanto vi è una normativa che si vorrebbe in qualche modo ritenere sacrificata, normativa che è efficace per tutti fuorché per gli imputati soggetti... assoggettati a questa disuguaglianza, normativa di ordine generale che protegge in un modo - e in questo caso non lo proteggerebbe più con la stessa intensità - il diritto di difesa. Quindi, l'articolo 3 e l'articolo 24 invocati, mi pare che finiscano per essere due aspetti dello stesso problema.

D'altra parte, se questa asserita disuguaglianza non si convertisse in una compromissione, in un pregiudizio per il diritto di difesa, sarebbe - così non può essere nemmeno nella prospettazione, non lo è stato - una disuguaglianza nominalistica, sarebbe una disuguaglianza, praticamente, fine a se stessa, sarebbe una disuguaglianza priva di qualsivoglia rilevanza.

I difensori medesimi, invece, hanno segnalato la portata di questa disuguaglianza perché hanno potuto, almeno nella loro prospettazione, coniugare la disuguaglianza al diritto di difesa.

Allora, come dire, rettificato, purificato, depurato, il ragionamento ci porta né più né meno che a confrontare la attendibilità costituzionale di questa norma alla luce della regola di ordine generale dell'esercizio libero, pieno, garantito in ogni stato e grado del processo, del diritto di difesa.

È vero che un difensore ieri ha fatto un po' dell'ironia su un libro. Allora, il libro l'ha trovato dal Pubblico Ministero, che evidentemente ha cercato di documentarsi, magari avrà trovato anche un "instant book" in materia giuridica, però se l'è cercato. Seconda di poi, prima di ironizzare sui libri magari è meglio leggerli. E siccome il libro era qui, non è stato nelle mani del difensore, dubito che lo possa aver letto. Se poi è un libro che convince o non convince nel merito, questo è un altro discorso.

Allora, siccome a me invece pare che sia un libro che assembla anche argomenti diversi, è una pubblicazione che non ho da difendere, il mio nome non c'è - l'ultima volta che ho avuto il tempo per scrivere un libro è stato quindici anni fa, dopo non ne ho scritti più perché mi è mancato il tempo - però ho trovato delle considerazioni utili su questo testo.

Ho trovato quella che io ho cercato qui di riportare come definizione, perché mi sembra una definizione convincente, cioè a dire: che cosa ha da intendersi il diritto di difesa, visto in rapporto alla presenza dell'imputato davanti al Giudice. Da cosa nasce il diritto alla presenza? Nasce dal cosiddetto "diritto all'udienza". Questo è ciò che forma oggetto della previsione sia dell'articolo 6 della Convenzione Europea, sia soprattutto della lettera D del paragrafo 3 dell'articolo 14.

Queste disposizioni prevedono il diritto dell'accusato di essere presente al processo come espressione del diritto di autodifesa; e quindi, riassuntivamente, siamo al cospetto di quello che si chiama il "diritto all'udienza".

Il diritto all'udienza è stato riconosciuto perché c'era il bisogno di riconoscerlo. Perché quando questa normativa, sul piano internazionale, è stata ratificata - è stata, prima che ratificata, elaborata e poi è stata concertata e decisa, e poi ancora è stata rettificata dagli Stati - il diritto

all'udienza non era un dato acquisito nei sistemi giuridici, nemmeno del mondo occidentale. Andava affermato, a questo serviva quella normativa: affermare il diritto all'udienza, il diritto dell'imputato a esserci nel momento e nel luogo in cui un Giudice si sarebbe accinto a giudicarlo. Guardino che noi abbiamo, ma mica nei secoli passati, agli inizi degli anni '80, una giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha sviato il rapporto che esiste tra diritto all'udienza e garanzie anche per l'imputato contumace. Questo però è un dato al quale non si può chiedere una risposta più di quanto questo dato normativo non volesse dare al momento in cui questa normativa - scusatemi la ripetizione - è stata attuata.

Il diritto all'udienza, quando questa normativa, anche di carattere internazionale, è stata varata, non poteva trovare, evidentemente, altra espressione se non nel diritto alla presenza all'udienza. L'etimologia riesce anche a me.

In altro modo, se non attraverso la presenza fisica, l'imputato non poteva esercitare il suo diritto all'udienza, che voleva dire diritto a esserci e diritto a difendersi, diritto a difendersi, attraverso la difesa tecnica o attraverso le iniziative che la Legge riconosce - la nostra, che non è illiberale - all'imputato.

Almeno un merito questo Codice ce lo avrà, almeno uno: diritto per l'imputato di fare dichiarazioni spontanee. Non mi pare che il Codice che abbiamo lasciato alle spalle - e che se non ricordo male doveva appartenere, come sua genesi, a un momento molto qualificato della storia anche politica di questo Paese - avesse, prevedesse, il diritto per l'imputato in ogni momento di interloquire con il Giudice che lo stava... che si accingeva a giudicarlo.

Ecco, dicevo, il diritto all'udienza non poteva essere altro che il diritto alla partecipazione all'udienza. Non poteva atteggiarsi a altro che come diritto alla partecipazione all'udienza. Questa è la svolta di questa normativa.

La nostra Costituzione non si occupa da nessuna parte di definire il diritto all'udienza o il diritto alla partecipazione, si limita a parlare - si limita, ma non è un limite è una conquista grossa e anche questo mi pare che lo si debba al nostro Stato che forse non è del tutto illiberale - si limita a riconoscere la pienezza e la intangibilità del diritto alla difesa.

La partecipazione, quindi, dell'imputato è una partecipazione funzionale, è garantita in quanto funzionale a esercitare il suo diritto a difendersi.

Se il problema è impostato correttamente, e mi pare che la legge che voi avete in applicazione, come noi per altro, da ieri, se la legge va affrontata in questa area, in questo ambito concettuale, in questo perimetro di problematica, a me sembra che questa difesa... che questa legge non eserciti nessun pregiudizio, non conculchi in alcun modo il diritto dell'imputato a partecipare attivamente, funzionalmente alla sua udienza. Almeno sotto un aspetto - e poi mi soffermerò brevemente anche sugli altri -, sotto l'aspetto, cioè, di avere una cognizione diretta e immediata di ciò che avviene nell'aula, di come si forma la prova che lo riguarda, sotto tutte le possibili angolazioni di quello che io riassumo con la formazione della prova. La formazione della prova vuol dire cinquanta cose diverse. Ecco, all'imputato non è interdetto alcunché, sotto questo profilo, dalla normativa, ha una cognizione costante, personale, non mediata e diretta di ciò che avviene.

Guardi, siamo davanti a un paradosso. Io son convinto che se oggi avessimo dovuto elaborare un qualche passaggio dell'istruttoria dibattimentale - invece a noi questa normativa ci riguarda dalla discussione in avanti - non è escluso che qualcuno degli imputati che si trovano in una qualche di queste salette, magari attraverso questa partecipazione a distanza, ha una cognizione più puntuale di quello che succede di quanto non abbia avuto stando dentro quest'aula.

Quando i testimoni si dislocavano a sedere in quel certo posto, ripeto, il signor Calabrò o Barranca o Cannella o Tutino o Pizzo, si hanno capito piuttosto bene di che cosa si parlava, hanno avuto a disposizione altoparlanti per udire, qualche monitor più o meno vicino per vedere, ma è la stessa cosa che gli succede oggi, e che gli succederebbe oggi, e forse in condizioni più comode e anche in condizione forse di percepire meglio, con la vista e con gli occhi, ciò che succede.

Io dico, sotto questo profilo vorrei trovare dov'è che la norma depriva l'imputato di qualche cosa. Non lo trovo assolutamente. C'è qualche cosa nel comma 7 dell'articolo 2 che non mi convince.

Io credo che quando se ne porrà il problema - ma non è il nostro - quando si porrà il problema di applicarla il Giudice o farà un'interpretazione estensiva di questa disposizione oppure dovrà dubitare di una certa qual legittimità ovvero di un qualche profilo di illegittimità. Perché la presenza fisica, questa volta dell'imputato, è prevista, sia pur come rimedio eccezionale, a situazioni in cui occorre che l'imputato sia osservato nella sua persona. Beh, ma ci possono essere delle situazioni in cui, viceversa, è interesse specifico, concreto dell'imputato osservare... io penso al corpo del reato. Oppure a osservare se non il corpo del reato comunque un qualche cosa che sia stato sequestrato. Che sia nell'interesse dell'imputato poter osservare direttamente una res o un'altra persona, ma poterla osservare, eventualmente toccarla, averne quindi una percezione anche di tipo sensoriale nel tatto piuttosto che solo nella vista o piuttosto solo che nell'udito.

Ecco, quello magari è l'unico aspetto della normativa che mi lascia qualche dubbio. Penso che, siccome le leggi vadano interpretate in maniera da assicurare loro il significato della portata più conforme al precetto costituzionale, siccome un divieto di interpretazione non c'è, il VII comma sarà comunque interpretabile in una sua portata perfettamente in linea con il diritto di difesa garantito, appunto, dall'articolo 24 della Costituzione.

Ecco, ma è l'unico punto interrogativo. Se oggi dovessimo risolvere un problema di questo genere direi: Signori Giudici, applicate la norma dopo averla interpretata in maniera coerente con le indicazioni costituzionali, piuttosto che sospendere l'applicazione in attesa di un giudizio di costituzionalità.

E quale altra conculcazione c'è del diritto per l'imputato di difendersi, inteso nel senso di cui poco fa provavo a dare una definizione sintetica? Ho citato quella norma, il VII comma dell'articolo 2, perché sicuramente voi dovrete fare un giudizio che non guarda... Sì, c'ho messo più tempo, Presidente, ma tutto sommato è meglio.

PRESIDENTE: No, no. Ho piacere di ascoltarla.

PUBBLICO MINISTERO: La ringrazio della pazienza.

Dunque, perché sono convinto che non sia improprio segnalare alla Corte anche un aspetto del problema, cioè, la portata di questa legge. Il giudizio, quindi, di conformità o non conformità, sia pur sintomatico, con la Costituzione non è che il Giudice è chiamato a pronunziarlo in una volta sola per ogni possibile occasione di applicazione di questa disposizione. Cosa voglio dire? Proprio perché ai fini, per esempio, dell'esame, ai fini dell'istruttoria dibattimentale c'è una normativa che deroga alla regola di ordine generale, e questo abilita a ritenere che questa disposizione vada rapportata, questo insieme di disposizioni, vadano rapportate alla fase particolare del processo, al momento particolare del dibattimento nel quale si tratta di fare applicazione di questa disposizione. È anche molto logico, voglio dire, può succedere non solamente qui, può succedere anche in altre sedi. Si pensi a un imputato che viene tratto in arresto, è in corso di dibattimento, e che in corso di dibattimento viene a subire l'applicazione dell'articolo 41-bis. È da qual momento in cui si pone il problema. Noi avevamo un 41-bis già applicato a carico degli imputati e ci siamo trovati col processo che è entrato, non in rotta di collisione, no, non mi pare il momento, che è entrato in contatto con una nuova normativa. Beh, ma il dubbio o comunque il problema di costituzionalità di questa legge va rapportata al momento in cui ci troviamo. Sicuramente a questo momento e non a un momento diverso, cioè a dire, alla fase della discussione finale.

Ecco, una volta di più non vedo quale possa essere il pregiudizio per gli imputati nel fatto di partecipare a distanza al dibattimento, proprio perché in questa fase, fino a prova contraria - ma in questo senso è la normativa, è inutile che io la stia a raccontare, l'articolo 523 - in questa fase a me tocca il compito, sicuramente molto faticoso ma per alcuni anche fastidioso, di parlare, e ci sarà chi deve ascoltare il Pubblico Ministero che illustra e espone le sue conclusioni, dopodiché altri concluderanno e illustreranno. E gli imputati, detenuti o no che siano, in questa fase hanno solamente la facoltà di ascoltare. Non possono interrompere, che è un divieto legale di interruzione della discussione, indifferenziato, quale che sia la parte che stia illustrando le sue

conclusioni, che parli da un'ora, o che parli da 20 giorni.

Possono avere la parola per fare dichiarazioni spontanee, io ritengo solamente al termine, al termine della discussione finale di tutte le parti. Quando il Presidente dirà: e allora il Pubblico Ministero comincia ad illustrare le sue conclusioni. Da quel momento le dichiarazioni spontanee che gli imputati vogliono fare, le faranno al termine della discussione.

Mi pare sia questa la lettura più seria dell'articolo 494, in rapporto all'articolo 523. Se si leggono entrambe le disposizioni si capisce che: se l'articolo 494 prevede la facoltà per l'imputato, in ogni stato del dibattimento, in ogni momento del dibattimento, di intervenire per fare dichiarazioni spontanee; è anche vero che l'articolo 523 esige che la parte, che illustra le sue conclusioni, non venga interrotta in alcun modo. Così come prevede che, al termine delle conclusioni delle parti, le conclusioni orali, l'imputato e il suo difensore abbiano comunque diritto, se ne fanno richiesta, a avere l'ultima parola.

Ecco perché dico, in questa fase quale sarebbe la conculcazione del diritto di difesa degli imputati? Francamente non riesco assolutamente a vederla. Qual è la diversità tra Frabetti, che si trova lì, che sta lì e ascolta, come può fare Spatuzza che si trova a L'Aquila, come fa Giacalone che si trova nello stesso istituto, come fa Bagarella che si trova a Parma, se mi ricordo più o meno come sono dislocati: devono ascoltare.

Ecco perché io non trovo nessun sacrificio del diritto di difesa, non trovo nessuna disegualianza nella stessa misura in cui non trovo nessun sacrificio. E viceversa. Ecco perché dicevo i problemi, sostanzialmente, si scambiano la norma di riferimento, ma poi il problema rimane lo stesso.

Di questo diritto dell'imputato detenuto, l'altro aspetto è legato alla facoltà legittima riconosciuta, non coercibile, di consultarsi con il difensore. Ma la norma, per caso, la normativa, Presidente e Signori Giudici, dov'è che stabilisce che non... che viene in qualche modo conculcato il diritto, il potere, la facoltà. Scelgano loro la categoria giuridica più adatta, non lo chiamerei diritto, la chiamerei facoltà; fa parte del diritto ma non è un diritto in senso stretto.

Dov'è che questa normativa sacrifica questa possibilità? È previsto espressamente - la norma dice esattamente il contrario - è previsto espressamente che il difensore e detenuto possono consultarsi, senza limiti di tempo, senza limiti quindi di alcun genere, in maniera riservata.

Se la norma vien fatta funzionare male - e ora mi permetterò, ci abbiamo un po' pensato col dottor Nicolosi, mi permetterò di dare un suggerimento alla Corte - se la norma è applicata male, si potrà eventualmente individuare un profilo di illegittimità del dibattimento. Ma la norma tutto prevede, fuorché una conculcazione, una limitazione del diritto di consultazione reciproca tra imputato e difensore. E perché dovrebbe essere illegittima costituzionalmente questa norma? Non ne vedo la ragione, questo è proprio, direi impropria ecco, impropria come indicazione di un profilo di legittimità costituzionale.

Avevo pensato di fare due considerazioni sull'articolo 41-bis, però ho detto che il problema dell'articolo 101 della Costituzione, al quale questa legge ordinaria recherebbe un "vulnus" per certi ragioni, mi sembra che sia un problema di poca portata, direi sostanzialmente irrilevante. E quindi mi limito semplicemente, se la Corte volesse addentrarsi nella problematica dell'articolo 41-bis, che è applicato attraverso uno strumento di carattere amministrativo, quindi è un provvedimento amministrativo che determina il presupposto perché si faccia luogo all'applicazione di questa normativa sulla partecipazione a distanza. Mi limito a dire che si tratta di un provvedimento amministrativo che individualizza la previsione generale, ma è sottoposto a un controllo giurisdizionale. Perché la Corte Costituzionale, per due volte, ha affermato che si tratta di un provvedimento reclamabile.

Quindi, in ogni caso, il Giudice - voi, nella nostra situazione - non derivate una modalità di effettuazione del processo, una modalità di svolgimento del dibattimento, non la derivate da un provvedimento amministrativo che in qualche modo vi limita, vi priva della vostra sovranità.

Perché si tratta di un provvedimento che nasce in sede amministrativa, ma è un procedimento che ha un regime di controllo giurisdizionale in senso proprio e in senso pieno.

Allora, qual è la conclusione del Pubblico Ministero sulla questione di ordine principale? E chiuso tra parentesi l'inciso che non piace nemmeno a me.

La conclusione è che la questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata e, per

quanto riguarda specificamente la fase di questo giudizio, è irrilevante. E come tale è inammissibile.

Quali sono i problemi subordinati? Io ho invertito l'ordine di illustrazione dei difensori. I problemi subordinati sono questi.

Il primo, abbiamo visto, la revoca dell'ordinanza. No, l'ordinanza non si può revocare, per la semplicissima ragione che il Giudice è costituito nell'obbligo di applicarla la legge, e basta. Non vi è un margine di discrezionalità. Quindi sarebbe francamente antidoveroso un provvedimento di revoca di questa ordinanza. Quindi proprio è una sollecitazione, o è stata una istanza che proprio non mi può trovare in alcun modo d'accordo.

A parte che esiste una disposizione, l'articolo 124, che fa obbligo, come si sa, di applicare tutte le norme. Ma proprio perché il mestiere del Giudice è quello di applicare la norma, quando la norma richiede, con carattere di doverosità, un provvedimento: è come la scarcerazione, o la revoca della misura cautelare, la revoca della contumacia e chissà quant'altro. E non certo di stabilire di volta in volta, capricciosamente quasi, se quella norma vada applicata, o se quella norma non debba essere applicata. Il Giudice può solo dubitare della costituzionalità di una norma, e in qual caso non la applica. Si riserva a un momento successivo se applicarla, o non applicarla.

Quindi questa istanza non può trovare accoglimento di alcun genere.

L'altra istanza era quella, vi dicevo, di assoggettare a controllo gli apparati, per verificare se qualcuno proceda... No, assolutamente. No, assolutamente per la semplicissima ragione. C'è una disposizione di legge che stabilisce - e è l'articolo 103 V comma del Codice - che sono garantite, sempre e comunque, nei confronti di tutti, le comunicazioni che si svolgono tra imputato e difensore. A prescindere dal fatto se l'imputato sia detenuto o meno, sia libero.

Cioè a dire, nessuno può prendere cognizione di ciò che si dicono consultandosi, il difensore e l'imputato. Allora, siccome esiste un divieto di questo genere, e siccome, in quanto c'è un divieto, io ne deduco che nessuno stia abusivamente ascoltando ciò che si possono dire, sulle linee telefoniche loro riservate, imputati e difensori. Delle due l'una: o questa istanza è provocatoria. E allora si esca dalla provocazione e si dica: vi è ragione di dubitare che...

Allora, si prende, si fa una denuncia a qualcuno per un qualche illecito.

Per la stessa ragion per la quale, allora, si potrebbe dubitare che fossero attivi degli impianti di intercettazione qui, dentro quest'aula, dislocati apposta per captare quelle conversazioni, che sicuramente gli imputati detenuti hanno avuto con i loro difensori, come era giusto che fosse. Non lo si è chiesto fino ad oggi alla Corte, di fare un accertamento di bonifica dell'aula. Lo si dovrebbe chiedere, lo si chiede oggi per modificare la linea? Le linee?

Sappiamo per certo che non si possono intercettare le conversazioni che avvengono tra imputati e difensori, detenuto o no che sia.

Allora questa richiesta, nella quale c'è anche un indice di provocazione, poco simpatica, credo proprio che...

Presidente, abbia tanta pazienza, lei mi invita alla moderazione e io ho detto, mi pare in termini moderati, che questa richiesta ha un che di provocatorio, poco simpatico. Perché non sono molte le alternative.

Un controllo abusivo sulle linee telefoniche potrebbe essere stato disposto, o essere in atto, con il, come dire, con il consenso di non chissà quante persone.

PRESIDENTE: Diciamo che la provocazione, se c'è, era involontaria.

PUBBLICO MINISTERO: Può essere, Presidente.

Ma io l'ho presa oggettivamente e quindi. Non mi commisuro con il profilo soggettivo del discorso, mi commisuro con un profilo oggettivo della richiesta. Che oltretutto è fatta per iscritto, quindi non è nemmeno che io l'abbia dedotta, più o meno indirettamente, in qualche cosa che è stato detto, è stato anche scritto, quindi.

Non è... Eccoci. Non è nulla l'udienza di ieri - diversamente da quello che pensa l'avvocato Passagnoli - e non è nulla nemmeno l'udienza di oggi, che avviene con le stesse modalità, per la

semplicissima ragione che l'ultimo inciso del comma 3 dell'articolo 2, non vuol dire assolutamente che gli imputati si debbano poter vedere da un carcere all'altro, tutti reciprocamente, nello stesso momento in cui ciascuno degli imputati può vedere il suo Giudice, può vedere il Pubblico Ministero e chissà quante altre cose può e vuol vedere. A parte che secondo me si stuferanno anche, come è giusto che sia, voglio dire... Parlo di sentire il Pubblico Ministero, eh, solamente di questo sto parlando.

Ecco, dico, non è questo. Noi abbiamo fatto, a seguito di questa legge, una specie di mito della partecipazione all'udienza. Abbiamo, per meglio dire, costruito un concetto mitologico della partecipazione all'udienza.

PRESIDENTE: Per piacere.

PUBBLICO MINISTERO: Ciò che questa legge vuole attuare è che vi sia la possibilità di una percezione, visiva ed auditiva, di ciò che avviene.

Intesa, la percezione, come diritto di difesa esercitato recettivamente; intesi gli avvenimenti, inteso ciò che avviene, come il diritto di difesa o le prerogative dell'accusa esercitate positivamente.

Cosa vuol dire questo discorso? Se l'imputato Giuliano rende e renderà - ne son convinto - dichiarazioni spontanee al termine della discussione, Spatuzza avrà diritto, dalla sua saletta, di ascoltare e di vedere Giuliano. Sennò pretenderemmo da questa legge qualche cosa che, in termini di risultato, va al di là di ciò che assicurava il sistema tradizionale di partecipazione. Il sistema di partecipazione quindi non a distanza, bensì in loco.

Perché tra Giacalone, che si trova in un certo punto, o si trovava in un certo punto, e Bagarella, che si trovava in un altro punto dell'aula, c'era sicuramente una possibilità di contatto visivo ridotto a zero - d'altra parte non è previsto in alcun modo che dovesse essere garantita al 5, al 50, o al 75% - e oggi si vorrebbe che invece...

Signori, finiremmo per chiedere a questa legge, per poterla poi affossare, chiedere a questa legge una previsione a dir poco bizzarra. Questa legge invece ha affrontato, forse tardivamente, ecco, ha affrontato il problema della partecipazione degli imputati ai dibattimenti, ha affrontato il problema della sicurezza dei dibattimenti, ha affrontato il problema complessivo della sicurezza delle istituzioni, a fronte di situazioni - ne parleremo poi nella requisitoria - particolarmente gravi, per non dire addirittura devastanti per, queste sì, per la libertà e forse per qualche cosa ancor di più caro della libertà.

Ma non è sicuramente una legge che ha sacrificato le prerogative, i diritti, le aspettative, i bisogni degli imputati.

Ecco perché chiedo, quindi, che: la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata manifestamente infondata, o irrilevante. Per me, veramente, si possono invocare entrambe le categorie.

Che siano respinte le varie richieste, quelle illustrate sulla irregolarità dell'udienza di ieri, sulla revoca dell'ordinanza e sugli accertamenti tecnici sulle linee telefoniche.

[...]

PRESIDENTE: Chiedo scusa. Mi sembrava che accennasse a qualche rimedio pratico per ovviare a qualche inconveniente lamentato.

PUBBLICO MINISTERO: Sì, è vero. Mi sembrava di poterlo dire, siccome, dopo questo... quando le Corti tirerà le fila, poi farà un'ordinanza che risolve le questioni di costituzionalità. Forse c'entra poco il suggerimento di ordine pratico. Ma è questo, Presidente, è abbastanza semplice.

In corso di discussione potrebbe essere deciso da lei, istituzionalizzandola anche, se si vuole, una moratoria di 10 minuti, o un quarto d'ora, ogni ora e un quarto, ora e mezzo, ogni ora.

Perché, così, in quel quarto d'ora di tempo, noi ci allontaniamo tutti dall'aula, sgomberiamo, gli

imputati e i loro difensori possono conferire, hanno diciamo una pausa istituzionalizzata, senza che il difensore debba perdere cognizione di ciò che sta dicendo il Pubblico Ministero, oppure un altro difensore.

Ecco, questo potrebbe essere un suggerimento. Ripeto, queste norme poi si sa, si mettono alla prova applicandole. Ecco, e credo che forse qualche cosa di simile si potrebbe disporre, mi pare coerentemente - perché è aula di udienza anche la saletta nella quale si trovano gli imputati - che venga adottato un qualche accorgimento, di tipo pratico, perché gli imputati, in quei 10 minuti, in quel quarto d'ora, possano conferire al telefono con i loro difensori in condizioni di riservatezza. Io sono più realista di quanto non lo siano i difensori. Perché i difensori hanno parlato con i loro assistiti quando erano in aula, avendo accanto personale di custodia. Avevano a un metro e mezzo invece che a un metro e 70. Abbiamo bisogno di prendere il centimetro per stabilire se è più lontano Bagarella dal telefono di quanto non lo fosse Bagarella dalla transenna, al di là della quale c'era l'avvocato Ceolan?

Insomma. Però, però, però, se la ragionevolezza è uno strumento attraverso il quale poi i problemi si risolvono, forse qualche cosa di questo, di simile potrebbe la Corte adottarlo.

[...]

PRESIDENTE: Non ci sono altre... Vorrei sentire il Pubblico Ministero su questa nuova questione.

PUBBLICO MINISTERO: Dunque, sul problema del verbale, io ho una opinione un po' diversa, rispetto a quella sostenuta dal difensore, avvocato Cianferoni.

Per la ragione che, mi pare, proprio dalla lettura dell'articolato, e traggio forte indicatore proprio dal comma 6 dell'articolo 2, che si tratti né più e né meno che di un verbale di udienza redatto, per così dire, in maniera frazionata. Nel senso che, il verbale di udienza principale è quello che si redige nell'aula; i verbali che si redigono nelle salette, sono dei verbali aggiuntivi di udienza, ma non hanno natura del verbale di udienza.

Perché dico questo? Perché l'articolo 2 comma 6, per l'appunto, inizia con la dicitura: "Un ausiliario abilitato ad assistere il Giudice in udienza, designato dal Giudice o, in caso di urgenza, dal Presidente."

Cioè a dire, il punto di riferimento è un ausiliare che abbia le funzioni, la qualifica necessaria e sufficiente per assistere il Giudice non in un qualsiasi atto dell'ufficio, ma specificamente nell'attività di udienza.

Qual è la conclusione alla quale arrivo? Molto semplice. L'articolo 136 detta la regola di ordine generale per la quale il verbale è redatto in un certo qual modo, ha determinati contenuti. Ed è proprio l'articolo 136 che è richiamato dal comma 6 della disposizione in questione.

Si noti che, l'articolo 2 comma 6, richiama l'articolo 136, ma non il 137.

Richiama l'articolo 136. Non dice "E norme successive e seguenti", no. Proprio perché è una disciplina specifica relativa all'articolo... disciplina specifica quella che regola il verbale del dibattimento. Tanto che mi si insegna che, l'articolo 137 che stabilisce la regola di sottoscrizione da parte di tutte le persone intervenute, contiene una riserva a favore dell'articolo 483 per il quale il verbale, appunto, è sottoscritto, non da tutte le persone che intervengono all'atto, ma solamente dall'ausiliare del Giudice e dal Presidente. Altrimenti tutti i presenti dovrebbero firmare il verbale di udienza se non ci fosse l'articolo 483.

In riferimento, quindi, in quanto trattasi ontologicamente di un verbale di udienza e limitato dalla norma dell'articolo 136, non anche alle disposizioni ulteriori.

A parte che vorrei sapere come si può passare da una eventuale ipotetica irregolarità del verbale, alla nullità dell'udienza. Stabilito che, la regola generale sulle nullità del verbale, articolo 142, prevede che si abbia nullità nel caso che vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute - non è dedotto questo aspetto - e manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Cioè dire la nullità del verbale, in ogni caso, dipenderebbe dalla mancata sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo redige - ed è da dimostrare che sia avvenuta una cosa di questo genere

-; l'eventuale omessa sottoscrizione, per altro irrilevante per quello che ho detto fino ad un secondo fa, degli imputati, non si tradurrebbe mai in una causa di nullità del verbale, a maggior ragione in una causa di nullità dell'udienza.

Questo è, mi sembra, il nocciolo di uno dei problemi prospettati dal difensore.

Per quanto riguarda, ancora, le modalità di acquisizione di questo verbale, la Corte metterà sicuramente un provvedimento con il quale chiede che questi verbali...

Ecco, mi sta facendo cenno, la signora segretaria, che pervengono...

PRESIDENTE: Via via.

PUBBLICO MINISTERO: Ecco, via via, per fax. Poi, arriveranno gli originali per posta, insomma, dico.

La possibilità di avere l'atto documentativo di ciò che è avvenuto nelle altre salette di udienza, è una modalità che non crea problemi particolari di disciplina.

Ma queste, come dire, interruzioni audio o semiaudio, o semivideo, che si sono verificate nella giornata di ieri, vediamo se e come sono documentate. Sarà sicuramente vero quello che ha detto l'avvocato Cianferoni, al quale tutto ciò è stato raccontato dal signor Calabrò.

Ed io non sono nemmeno in grado di capire se quell'interruzione che c'è stata, è quella che poi ha dato luogo al provvedimento di sospensione. Ieri ce ne sono stati due o tre, se non ricordo male; può darsi che il signor Calabrò, proprio perché era interrotto audiovisivamente rispetto a noi, non si sia accorto che la Corte ha anche fermato il dibattimento. Questo lo possiamo controllare.

Ma, dico subito - ecco, perché il realismo è qualche cosa che serve - proprio in ragione di ciò che è successo ieri. Qui ieri, si è sostanzialmente e solamente parlato. In quanto non si sia aperto il collegamento audio, non vedo per quale ragione si dovrebbe considerare che l'udienza di ieri è stata affetta da un qualche vizio che ne abbia compromesso proprio la validità, al limite da comportare una nullità dell'udienza.

Altro sarebbe se si fosse proceduto ad un atto di individuazione, durante l'istruttoria dibattimentale. Beh, allora il "vulnus", per la regolarità del contraddittorio, sarebbe cospicuo.

Ma, in una situazione come quella di ieri, in cui fondamentalmente si è parlato e non è che si sia fatto nulla di più e nulla di meno che questo, una momentanea interruzione del collegamento video, non vedo quali interessi possa aver pregiudicato.

[...]